



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023 ha adottato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il "Nuovo codice della strada";

visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", adottato con d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 26 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2023";

vista le note prot. n. 1724 del 27 aprile 2023 e prot. n. 1828 del 4 maggio 2023 del Comune di Civita D'Antino;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dai decreti 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto 1° marzo 2023, n.3;

vista l'ordinanza del 5 maggio 2023, n. 25, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO

### FATTO E DIRITTO

Il Magistrato istruttore con nota prot. n. 1658 del 19 aprile 2023 ha chiesto al **Comune di Civita D'Antino** documentazione e chiarimenti in merito all'applicazione degli artt. 142, commi 12-bis e segg., 208 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'art. 393 d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

L'art. 208 del d. lgs. n. 285 del 1992 così dispone: *"I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice [...] sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni [...] Una quota pari al 50 per cento dei proventi [...] è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,*

*alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. Gli enti [...] determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui" sopra. "Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. La quota dei proventi di cui alla lettera c) [...] può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato."*

*L'art. 142, commi 12-bis e segg, d. lgs. n. 285 del 1992 prevede che: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la*

*specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.”*

*L'art. 393, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 495 del 1992 prevede che: “Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.”*

Il Comune ha risposto alla richiesta istruttoria con nota prot. n. 1724 del 27 aprile 2023 (acquisita al prot. n. 1752), fornendo copia della Tabella 2.2 del questionario al rendiconto 2021 (“*Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio*”) nella parte relativa ai proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, affermando che l'Ente “*ogni anno determina con delibera di Giunta Comunale le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 208 cds*”, e precisando: “*il capitolo di entrata del Bilancio di previsione annuale 2022 relativo ai proventi art. 208 cds è il 215 ed il relativo valore contabilizzato è di € 30.000,00 mentre i relativi capitoli di uscita (50%) sono i seguenti con i relativi valori evidenziati: cap. 830 per € 3.750,00 – cap. 1368 per € 11.250,00*” e che “*il capitolo di entrata del Bilancio di previsione annuale 2022 relativo ai proventi art. 142 cds è il 210 ed il relativo valore contabilizzato è di € 180.000,00*”, indicando quindi i capitoli.

Il Comune ha poi dichiarato: “*il rendiconto finale delle entrate e delle spese relative al Bilancio 2022 non è stato ancora trasmesso al Mit in quanto la scadenza è prevista al 31/05/2023. Una volta trasmesso sarà nostra premura inviarlo a codesta Sezione Regionale Corte dei Conti*”.

Il Magistrato istruttore con ulteriore nota (prot. n. 1775 del 2 maggio 2023) ha precisato che la documentazione e i chiarimenti fanno riferimento alle informazioni e agli atti disponibili alla data della richiesta e ha chiesto copia della delibera di Giunta adottata nel 2022 avente ad oggetto la destinazione dei proventi delle sanzioni, ai sensi dell'art. 208,

comma 4, d. lgs. n. 285 del 1992 e copia del *“rendiconto finale delle entrate e delle spese - relativo alle - somme introitate e - alle - spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell’art. 208, commi 1 e 4, del codice previsto dall’art. 393, comma 3, d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495”*.

Quindi, il Comune con nota prot. n. 1828 del 4 maggio 2023 (acquisita al prot. n. 1838) ha nuovamente fornito la tabella relativa all’andamento della riscossione quinquennale dei residui, affermando che con lo stesso prospetto *“compilat(o) in riferimento alla situazione contabile esistente alla data del 31/12/2021, si sono fornite informazioni riguardanti gli accertamenti presenti in Bilancio a quella data, distinti nei diversi anni: risultano somme accertate solo con riferimento agli anni 2021 - 2020 - 2019 non risultano invece accertamenti per gli anni 2018 - 2017 - e precedenti si sono fornite inoltre, per ogni anno di riferimento, informazioni riguardanti le riscossioni realizzate al 31/12/2021 che sono pari agli importi evidenziati in relazione agli anni 2021 - 2020; non risultano invece riscossioni per gli anni 2019 - 2018 - 2017 e precedenti”* e ha trasmesso copia della delibera di Giunta n. 2 del 12 gennaio 2022, nonché copia del *“modello di relazione”* di cui all’art. 142, comma 12-*quater*, del d. lgs. n. 285 del 1992, con la attestazione di avvenuta trasmissione al Ministero dell’interno.

Tuttavia, la tabella *Andamento della riscossione nell’ultimo quinquennio* richiede l’inserimento delle informazioni relative alle riscossioni *“in conto residui”*, ovvero delle somme contabilmente accertate e non riscosse (cfr. artt. 178 segg. Tuel), cosicché le informazioni relative a ciascuna annualità devono corrispondere a tali valori, e il raffronto dei dati relativi agli ultimi cinque esercizi costituisce appunto *l’andamento della riscossione dei residui*.

L’affermazione del Comune secondo la quale la tabella esprimerebbe nel contempo le informazioni relative agli accertamenti e quelle relative al riscosso dei residui al 31 dicembre di ciascuna annualità è contraddittoria e già in sé considerata dimostra che la compilazione è stata effettuata erroneamente, e non consente di poter convenire sulla circostanza secondo la quale la riscossione in conto residui al 31 dicembre 2020 sarebbe stata pari al 100 per cento e quella al 31 dicembre 2021 all’86,75 per cento.

Le informazioni fornite (residui iniziali di euro 90,01 nel 2019 con un riscosso in conto residui al 31 dicembre pari a zero e residui iniziali nel 2020 di euro 42.867,71, interamente riscossi al 31 dicembre) non coincidono, poi, con quelle inserite nella tabella del questionario al rendiconto 2020 (peraltro compilato solo con riferimento al medesimo esercizio: cfr. delib. n. 7/2023/PRSE di questa Sezione di controllo) che indica residui iniziali di euro 3.918,08 e zero riscossioni in conto residui al 31 dicembre 2020, con un totale residui conservati alla stessa data di euro 37.473,14 e un accantonamento al FCDE di euro 10.713,57.

Inoltre, nella delibera di Giunta n. 2 del 12 gennaio 2022 si dà atto *“che risulta, dai dati dell’ufficio di Polizia Municipale che nell’anno 2018 sono stati elevati n. 1519 verbali, di cui 369 sanzioni amministrativ(e) per violazioni al C.d.S. non pagate nei termini e nell’anno 2019 sono stati elevati n. 2600 verbali, di cui 681 sanzioni amministrativ(e) per violazioni al C.d.S. non pagate nei termini, in relazioni alle quali si prevede di procedere, nel corso del 2022, all’invio di solleciti bonari di pagamento nonché alla predisposizione della lista di carico per la riscossione coattiva per una previsione di entrata per euro 15.000,00 per le violazioni accertate negli anni 2018 – 2019”*, così ulteriormente confermando l’erronea compilazione della tabella, poiché anche negli anni precedenti al 2020 l’Ente ha provveduto ad accertamenti dei proventi e da questi sono conseguiti dei residui attivi.

Inoltre, la voce *“Fcde al 31.12.2021”* indica valore pari a zero.

Il principio contabile di cui al par. 3.3 dell’All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 indica le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada quale esempio tipico di crediti di dubbia esazione e afferma: *“Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc [...] Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata <Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità> il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)”*.

La Sezione autonomie, con particolare riguardo al calcolo delle somme accantonate al FCDE a fine esercizio, ha sottolineato l’importanza della integrale compilazione della tabella, richiamando *“l’attenzione [...] sulle finalità della tabella 2.2 <Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio>, che mira ad effettuare una prima verifica (che sarà approfondita in sede istruttoria dalle Sezioni regionali di controllo) del calcolo del FCDE, tenendo conto dell’andamento della percentuale di riscossione dei residui di determinate voci di entrate. Il totale residui conservati al 31/12/2020 rappresenta il totale dei residui attivi risultante dopo l’operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza; le colonne relative agli anni precedenti sono compilate automaticamente dal sistema, riprendendo i dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31/12 e della percentuale di riscossione, risultanti dai questionari inviati per gli anni precedenti.”* (cfr. delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

L'Ente deve procedere al recupero dei crediti relativi alle sanzioni per le violazioni al codice della strada con la migliore efficacia ed efficienza; la documentazione prevista dalla legge deve essere compilata in modo veritiero, esaustivo, e quindi congruente con ogni ulteriore documento.

Il tempestivo recupero delle somme relative agli accertamenti delle violazioni amministrative al codice della strada innanzi tutto garantisce compiutamente la realizzazione della funzione preventiva, finalità prioritaria della legge, e, nel contempo, evita che la non immediata attivazione nel recupero da parte dell'ente titolare del credito gravi ulteriormente sull'autore della violazione per ragioni estranee alla violazione medesima; infatti, l'art. 27, sesto comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che: *“in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”*.

Il codice della strada prevede che l'ente locale determini, direttamente con delibera di giunta, la destinazione concreta dei proventi secondo i limiti stabiliti dall'art. 208, comma 4, così attribuendo direttamente alla giunta comunale detta determinazione, in perfetta corrispondenza con quanto previsto dall'art. 48, comma 2, Tuel, secondo il quale: *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”*.

La delibera di Giunta n. 2 del 12 gennaio 2022 indica *“per l'anno 2022, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada pari a Euro 210.000,00, di cui [...] ex articolo 208 CdS: € 30.000,00 [...] ex articolo 142 CdS: € 180.000,00”* e determina le quote da destinare alle finalità di cui ai citati articoli 142 e 208.

Nel *“Modello di relazione”* di cui all'art. 142, comma 12-*quater*, del d. lgs. n. 285 del 1992, trasmesso al Ministero dell'interno il 19 maggio 2022, il Comune indica per l'anno 2021 un totale proventi derivante dagli accertamenti di violazione amministrativa di euro 87.098,00, di cui euro 73.896,56 relativi alle violazioni dei limiti massimi di velocità ed euro 13.201,44 da tutte le altre violazioni.

In riferimento alle destinazioni previste dall'art. 208, comma 4, del d. lgs. n. 285 del 1992, il 50 per cento (euro 6.600,72) dei proventi derivanti da violazioni diverse da quelle relative agli accertamenti relativi agli eccessi di velocità è stato così utilizzato: euro 2.469,28

per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica dell'Ente (art. 208, comma 4, lett. "a") ed euro 4.131,44 per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (art. 208, comma 4, lett. "b").

In riferimento, poi, alle destinazioni di cui all'art. 142, comma 12-*bis*, del d. lgs. n. 285 del 1992, euro 19.963,63 sono stati destinati alla messa in sicurezza delle strade ed euro 53.932,93 al potenziamento dell'attività di controllo e all'accertamento delle violazioni al codice della strada.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **PRENDE ATTO**

della documentazione e dei chiarimenti inerenti all'applicazione degli artt. 142, commi 12-*bis* e segg, 208 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 393 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n.285 trasmessi con le note prot. n. 1724 del 27 aprile 2023 e prot. n. 1828 del 4 maggio 2023 del Comune di Civita D'Antino e del sostanziale rispetto della normativa citata, con l'eccezione delle criticità sopra richiamate, per le quali

### **INVITA**

il Comune destinatario della presente deliberazione alla completa e veridica compilazione della documentazione prevista dalla legge, anche attraverso l'utilizzo della esatta terminologia contabile, e al tempestivo ed efficace recupero dei crediti derivanti dall'accertamento delle violazioni al codice della strada;

### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Civita D'Antino (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023

Il Relatore

Andrea DI RENZO

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto



Lorella GIAMMARIA